Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Giovedì, 21 luglio 1927 - Anno V | Numero 167

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del Fascicolo 1° del Vol. III - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Luglio 1927 (fasc. 7).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1519.**

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. **1208.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere per l'impianto di servizi militari nel territorio del comune di Ronciglione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere per l'impianto di servizi militari nel territorio del comune di Ronciglione (provincia di Viterbo).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 73. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1520.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1212.**

Aggregazione degli elettori politici del comune di Magognino alla seconda sezione del comune di Stresa Borromeo (Novara).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 97, col quale i comuni di Stresa, Chignolo, Verbano e Brisino sono stati riuniti nell'unico comune di Stresa Borromeo;

Vista la deliberazione della Commissione elettorale provinciale di Novara, con la quale si propone l'aggregazione alla seconda sezione (B) del comune di Stresa Borromeo degli elettori politici del comune di Magognino, già aggregati all'ex comune di Brisino e che dalle liste per il corrente anno risultano nel numero di 96, portando in tal modo a 682 il numero totale degli elettori politici inscritti nella sezione suddetta;

Viste le deliberazioni affermative delle Commissioni elettorali dei rispettivi Comuni;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici del comune di Magognino sono aggregati alla seconda sezione (B) del comune di Stresa Borromeo, con sede in quest'ultimo Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 77. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1521.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1214.**

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano a trasferire la sede municipale dalla frazione Terranova a quella di S. Rocco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione in data 18 settembre 1926, con cui il podestà di Roccamontepiano ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Terranova a quella di S. Rocco;

Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Chieti, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanze 30 settembre 1926 e 3 febbraio 1927;

Veduti i reclami a firma di Subranni Enrico, Subranni Ernesto ed altri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 15 giugno e. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roccamontepiano è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Terranova a quella di S. Rocco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 79. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1522.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1219.

Regolazione della materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra effettuate dalle Intendenze di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente ed assoluta, nell'interesse dello Stato e dei danneggiati, di regolare, per quanto riguarda i termini, gli organi e la procedura, la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento indennizzi per danni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I ricorsi contro le liquidazioni di pagamento effettuate dalle Intendenze di finanza in materia di danni di guerra devono essere prodotti alla Intendenza di finanza competente nel termine perentorio di giorni trenta da quello in cui il danneggiato ne ebbe legale conoscenza.

Se alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine ora indicato sia scaduto o abbia cominciato a decorrere, i ricorsi potranno essere prodotti nel termine perentorio di giorni trenta dall'anzidetta data.

Contro le determinazioni dell'Intendenza di finanza il danneggiato può ricorrere alla Commissione nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della decisione della Intendenza stessa, nel qual caso prenderà inizio la procedura giurisdizionale ai sensi delle disposizioni in vigore.

Le disposizioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, non sono applicabili a quei danneggiati in confronto dei quali le Intendenze di finanza effettuarono la liquidazione di pagamento prima del 19 gennaio 1926. In ogni caso l'esame e la definizione dei ricorsi previsti nel presente decreto non potrà avvenire che alla stregua ed in applicazione delle leggi in vigore alla data in cui l'Intendenza di finanza ebbe ad effettuare la liquidazione di pagamento impugnata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 84. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1218.

Variazioni compensative alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche della somma di L. 15,000,000,000, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono apportate le variazioni risultanti dalla tabella qui unita, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 83. — FERRETTI.

Allegato al R. decreto 16 giugno 1927, n. 1218.

riazioni alla tabella di ripartizioni del fondo di 15 miliardi annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266.

AUMENTI.

GRUPPI	SPECIE	Variazioni
Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.	Costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, escluso il compartimento del Magistrato alle acque .	13,000,000
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (escluso il compartimento del Magistrato alle acque)	5,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia settentrionale.	(Nuova). Studio di progetti per la sistemazione mediante serbatoi e laghi di bacini imbriferi	300,000
Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale.	Annualità per concessione di opere di bonificazione	23,000,000
Opere idrauliche nell'Italia centrale.	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani	5,000,000
	Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma . . .	12,000,000
	Annualità per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani	3,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale.	Studio di progetti per la sistemazione mediante serbatoi e laghi di bacini imbriferi	100,000
	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e metereologici . . .	200,000
Opere di bonificazione nell'Italia centrale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato; concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del 1° comma dell'art. 30 del testo unico di legge sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256, e contributi di bonifica di 2ª categoria	8,000,000
	Annualità per concessione di opere di bonificazione	20,000,000
	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano	3,000,000
Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale.	Edifici postali, telegrafici e telefonici	3,000,000
Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli.	Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . .	3,500,000
Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie.	(Nuova). Spese per la somministrazione gratuita di acqua ad alcuni Comuni delle Puglie per il periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'Acquedotto pugliese	5,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale ed insulare.	Studio di progetti per la sistemazione mediante serbatoi e laghi di bacini imbriferi	400,000
	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e metereologici	300,000
Spese per le opere di bonificazione nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	(Denominazione modificata). Premi al personale tecnico ed agenti di bonifica incaricati della lotta antimalarica (art. 120, lett. *b*), del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256) e spese varie per opere di bonificazione. .	—
	TOTALE AUMENTI . . .	104,800,000

DIMINUZIONI.

GRUPPI	SPECIE	Variazioni
Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili, escluso il compartimento del Magistrato alle acque .	30,000,000
	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani, escluso il compartimento del Magistrato alle acque .	2,000,000
	Annualità per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani	2,000,000
	Annualità per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria	2,000,000
	Annualità per concessione di opere idrauliche di 3ª categoria	1,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia settentrionale.	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con l'impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica od elettrica	4,500,000
	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi e di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche	8,000,000
Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale.	Contributi dello Stato nell'onere degli interessi sui mutui per la provvista dell'acqua potabile nei comprensori di bonifica (art. 17 R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753).	2,000,000
Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale.	Edifici postali, telegrafici e telefonici	3,000,000
Opere idrauliche nell'Italia centrale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili	4,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale.	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica	2,800,000
Opere di bonificazione nell'Italia centrale.	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi sui mutui per la provvista dell'acqua potabile nei comprensori di bonifica (art. 17 R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753).	3,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale ed insulare.	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica	8,000,000
	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche .	7,000,000
	Costruzione a cura dello Stato di serbatoi e laghi per la sistemazione di bacini imbriferi (art. 61 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	12,000,000
Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele.	(Soppressa). Spese per la somministrazione gratuita di acqua ad alcuni Comuni delle Puglie per il periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'Acquedotto pugliese	5,000,000
Spese per opere marittime nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	—	3,500,000
Sussidi e concorsi per opere di irrigazione nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale.	—	5,000,000
	TOTALE DIMINUZIONI . . .	104,800,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

Numero di pubblicazione 1524.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1215.

Riunione dei comuni di Tagliuno e Calepio in un unico comune denominato « Castelli Calepio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Vedute le deliberazioni 25 maggio 1927 del podestà di Tagliuno e Calepio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Tagliuno e Calepio sono uniti in unico comune denominato « Castelli Calepio ».

Tale unione sarà attuata alle condizioni stabilite dal podestà con le surriferite deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 80. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1525.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1216.

Delimitazione territoriale dei comuni di Montegrimano e Pian di Castello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1926, n. 238, con cui la frazione Mercatino Conca è stata staccata dal comune di Montegrimano e aggregata al comune di Pian di Castello;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale fra i Comuni anzidetti, predisposto d'ufficio a cura del Prefetto di Pesaro e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile;

Visto il parere favorevole all'approvazione di detto progetto espresso dalla Deputazione provinciale di Pesaro con deliberazione in via d'urgenza in data 29 dicembre 1926, ratificata dal Consiglio provinciale in adunanza del 25 maggio c. a., nonchè dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza 26 gennaio c. a.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 1° giugno c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini tra i comuni di Montegrimano e Pian di Castello sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 23 ottobre 1926 dall'ingegnere capo del Genio civile di Pesaro.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività dei due Comuni anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 81. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1526.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1217.

Modificazione del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1269, riguardante il personale telefonico conservato nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 118 (comma secondo) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1269;

Riconosciuta l'opportunità, nell'interesse dei servizi, di conservare anche nei ruoli postali e telegrafici dei gruppi *C* contabile-esecutivo e *C* tecnico alcuni impiegati appartenenti al ruolo telefonico;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1269, è modificato come appresso:

Il numero dei posti riservati al personale telefonico compreso nel quadro separato previsto dall'art. 118 sopra citato che, nell'interesse del servizio, potrà essere, con effetto dal 1° luglio 1926, conservato nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai sensi dell'art. 7, comma ultimo, del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, è fissato nella misura seguente:

grado 5° gruppo A 1
grado 6° gruppo A 4
grado 7° gruppo A 2
grado 9° gruppo A 1
grado 9° gruppo B 2
personale del gruppo C contabile esecutivo
o tecnico 7
personale tecnico di manutenzione e personale subalterno 23

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 82. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1927.
Norme per l'applicazione del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, relativo alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 69 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;
Ritenuta l'opportunità di emanare norme per l'esecuzione del Regio decreto anzidetto;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

In relazione al disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, ciascuna Associazione procede anche alla rettifica delle denuncie inesatte od incomplete ed, in base agli elementi in suo possesso, alla redazione di quelle omesse — in conformità dei criteri adottati di comune accordo fra le Confederazioni interessate e, in difetto, determinati dal Ministero delle corporazioni — rimettendo quindi alla Commissione provinciale gli elenchi dei datori di lavoro legalmente rappresentati, distinti per Comuni e secondo l'attività esercitata, con le indicazioni e classificazioni di cui al 2° comma dell'art. 2 del Regio decreto anzidetto.

All'uopo le Associazioni di primo grado interessate provvedono a prendere opportuni contatti, in modo da procedere d'intesa alla risoluzione dei singoli casi dubbi in sede di applicazione dei criteri di massima di cui sopra.

Le Associazioni di primo grado dei datori di lavoro dell'industria provvedono pure alla compilazione e presentazione degli elenchi per gli artigiani, procedendo all'esame e alla rettifica delle relative denuncie, d'intesa con i competenti organi della Federazione nazionale autonoma degli artigiani e, per i casi che interessino la Confederazione dei commercianti o quella dei Sindacati fascisti, anche d'intesa con le rispettive rappresentanze provinciali.

Art. 2.

Analogamente si procede per la compilazione delle matricole nominative dei datori di lavoro del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, di cui all'art. 52 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

Art. 3.

Ciascuna Associazione di primo grado dei datori di lavoro dell'industria, per le aziende da essa legalmente rappresentate, procede anche alla raccolta degli elenchi di cui al 1° comma dell'art. 11 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, ed ai necessari accertamenti di controllo; provvede inoltre — d'accordo con la corrispondente Associazione dei lavoratori — a predisporre le operazioni per la formazione dei ruoli dei contribuenti morosi, di cui al 3° comma dello stesso articolo 11.

Le Associazioni di primo grado competenti provvedono alla compilazione dell'elenco di variazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

A predisporre i ruoli dei morosi di cui all'art. 54 dello stesso Regio decreto provvedono le Associazioni di lavoratori interessate.

Art. 4.

Per tutte le operazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, ciascuna Associazione di primo grado può valersi, per i controlli del caso, dei dati dell'anagrafe commerciale e degli altri elementi in possesso delle Camere di commercio per la compilazione dei ruoli camerali.

La presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 alla Commissione provinciale deve avvenire da parte di ciascuna Associazione entro il 15 agosto 1927. Per le susseguenti altre operazioni si osserva la successione dei termini di cui al R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

Le quote dei contributi di cui all'art. 53 del detto Regio decreto per il 1° e 2° trimestre 1927, devono però essere versate, con unica soluzione, non oltre il 30 settembre 1927.

Ciascuna Associazione, per quanto di sua competenza, provvede a proprie spese alla stampa dei moduli occorrenti per le predette operazioni, in base ai modelli approvati dal Ministero.

Art. 5.

I casi dubbi e quelli di duplice iscrizione, sui quali le competenti Associazioni di primo grado non abbiano raggiunto l'accordo, sono sottoposti alla Commissione provinciale in elenco a parte.

Art. 6.

La Commissione provinciale provvede alla approvazione degli elenchi di cui all'art. 1, predisposti dalle competenti Associazioni, e dispone per la pubblicazione degli elenchi stessi in ogni Comune; provvede, anche su proposta delle singole Associazioni, a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia; ratifica le matricole di cui al precedente art. 1 ed i ruoli per i contribuenti morosi, comunicandoli al Prefetto per la conseguente esecuzione e pubblicazione, salvi i diritti degli interessati per i ricorsi previsti dal R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

Art. 7.

Allo scopo di integrare i controlli demandati alle singole Associazioni di primo grado, la Commissione provinciale comunica alla Associazione interessata il verbale o i risultati degli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi di cui al 2° comma dell'art. 11 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che vengano ad essa direttamente trasmessi.

Art. 8.

La Commissione provinciale ratifica l'elenco delle variazioni alle matricole dei contribuenti di cui all'art. 56 del

R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, e dispone per la sua pubblicazione.

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 64 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, le Confederazioni interessate dei datori di lavoro prenderanno accordi con la Confederazione dei sindacati per il riparto delle spese, che le singole Associazioni dovranno sostenere nelle operazioni di cui alle presenti disposizioni nonchè per le altre spese inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali.

Art. 10.

Nulla è innovato al sistema di riscossione e degli eventuali rimborsi di cui agli articoli 25 a 29 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

Roma, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona ad istituire una filiale in Forno di Zoldo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sulle Casse di risparmio e Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona è autorizzata ad istituire una propria filiale in Forno di Zoldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1927.
Fissazione del valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli per il terzo trimestre 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Veduto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel secondo trimestre 1927 è risultato di L. 366.48;
Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui durante il 3° trimestre 1927;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il terzo trimestre 1927 e con effetto dal 1° luglio 1927, saranno accettate al prezzo di L. 416.48 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti a disposizione del Banco di Napoli.

Roma, addì 14 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato il 18 luglio 1927 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 20 luglio 1927 – Anno V

Francia	72 —	Oro	355.07
Svizzera	353.60	Belgrado	32.40
Londra	89.306	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	356.25
Spagna	315.10	Norvegia	4.75
Belgio	2.557	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.375	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.65	Danimarca	4.92
Praga	54.60	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.775	Consolidato 5 %	73.425
Peso argentino carta	7.82	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.40
New York	18.402		
Dollaro Canadese	18.40		

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.